



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 13/12/2006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 ottobre 2006, n. 472

Legge regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Progettazione definitiva dei lavori di bonifica dei siti contaminati nel comune di Taurisano (Le). - Proponente: Amministrazione Comunale di Taurisano (Le). -

L'anno 2006 addì 27 del mese di Ottobre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8328 del 07.07.06, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione dei lavori di bonifica dei siti contaminati nel comune di Taurisano (Le), da parte della Amministrazione Comunale - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Via Filippo Lopez Y Royo - Taurisano (Le);

- con nota prot. n. 9124 dell'01.08.2006 il Settore Ecologia comunicava all'ente proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso lo stesso comune, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- con nota acquisita al prot. n. 10724 del 14.09.2006 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del comune di Taurisano comunicava l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. sopra specificata. Con la stessa nota precisava che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento in oggetto evidenziato.

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto prevede la bonifica di 4 siti inquinati e del recupero di una cava da utilizzare per lo stoccaggio definitivo degli R.S.U. presenti nel sito n. 1.

Il sito n. 1 risulta censito nel "Piano Regionale di Bonifica delle Aree Contaminate della Puglia" C.R. 67/95 e attualmente presenta depositi di R.S.U. ad assimilabili. In tale sito è prevista la bonifica per asporto, depositando i rifiuti asportati nella discarica da realizzare nel sito "cava".

I siti nn. 2, 3 e 4, secondo quanto riportato negli elaborati di progetto, sono stati interessati in anni passati da scarichi incontrollati di rifiuti di origine organica allo stato liquido (liquami). Per tali siti è prevista la rimozione degli eventuali rifiuti superficiali, la classificazione degli stessi, e il loro conferimento in discarica; successivamente si procederà all'asportazione dello strato superficiale di terreno interessato dalla presenza di liquami, al livellamento superficiale, e al ripristino della pendenze e dalla naturalità dei luoghi. Nel sito "cava" sarà realizzata una discarica di R.S.U. da utilizzare per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti presenti le sito n. 1. Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di 21.000 mq, impermeabilizzata con uno strato di argilla di 1 m e colti membrana di HDPE da 2.5 mm saldata per estrusione. Sarà previsto un sistema di captazione del percolato e delle acque meteoriche. Infine, il progetto prevede la copertura finale dell'area a la piantumazione della stessa. Le aree n. 1 e 2 oggetto di intervento sono di proprietà comunale mentre le altre risultano di proprietà privata.

3 Considerato quanto sopra evidenziato e rilevato che per lo stoccaggio definitivo degli R.S.U. ed assimilabili provenienti dal sito n. 1 è prevista la realizzazione di una discarica/vasca, nell'area dell'ex cava, di 21.000 mq per un'altezza media di riempimento di 8 m (volume 168.000 me), parametri ricadenti nell'allegato A della L.R. 11/2001, si ritiene di dover assoggettare alla procedura di VIA gli interventi riguardanti il sito n. 1 e l'ex cava, mentre si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera limitatamente al siti nn. 2 - 3 - 4, con le seguenti prescrizioni:

- siano posti in essere tutti gli accorgimenti e le modalità esecutive atte a ridurre l'impatto paesaggistico degli interventi sul contesto interessato, sia in corso d'opera sia a fine lavori;
- siano contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di cantiere e per l'eventuale stoccaggio di materiale movimentato, nonché le dimensioni delle piste di servizio da mantenere a fine lavori; il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi;
- in virtù dell'elevato numero di attraversamenti stradali da realizzare, si concordi con gli enti competenti la più corretta soluzione per garantire lo scorrimento in piena sicurezza;
- al fine di ridurre la movimentazione di materiale e il consumo di risorse, laddove tecnicamente possibile, si utilizzi il materiale proveniente dagli scavi per la colmatare delle strutture di consolidamento delle sponde e del manufatto di scarico;
- a fine lavori si provveda alla risistemazione dell'area interessata dal cantiere, al fine di minimizzare lo stravolgimento dell'ecosistema e del paesaggio, con il rinverdimento e la piantumazione di specie autoctone. Venga effettuato il ripristino della vegetazione ripariale in prossimità degli argini, laddove compromessa dai lavori;
- siano mantenuti ed eventualmente ripristinati i muretti a secco e/o i manufatti tipici del paesaggio rurale presenti lungo il percorso delle opere e costituenti la morfologia originale dell'area;
- si faccia ricorso, ove possibile, alle tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento delle sponde; le difese spondali siano protette ed inerbite per evitare erosioni ad opera delle acque di scorrimento e meteoriche. Le specie utilizzate siano autoctone, coerenti con l'ambiente ecologico circostante, e selezionate tra quelle con le migliori caratteristiche biotecniche.
- sia garantita la continuità ecologica ed idraulica del sistema idrografico nel suo complesso. A tale scopo si presti particolare cura al raccordo tra la tempistica dei lavori e le caratteristiche meteorologiche dell'area;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

• di ritenere il progetto concernente la realizzazione dei lavori di bonifica dei siti contaminati nel comune di Taurisano (Le), proposto dall'Amministrazione Comunale - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Via Filippo Lopez Y Royo - Taurisano (Le), assoggettato alle procedure di V.I.A. per gli interventi riguardanti il sito n. 1 e l'ex cava e, limitatamente ai siti nn. 2-4, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente de1 Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli
